



# COMUNE DI GUARCINO

Provincia di Frosinone

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602

Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163

E-mail: [poliziale@comune.guarcino.fr.it](mailto:poliziale@comune.guarcino.fr.it) - PEC: [poliziale@pec.comune.guarcino.fr.it](mailto:poliziale@pec.comune.guarcino.fr.it)

## POLIZIA LOCALE

---

### MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE

## AVVISO ALLA POPOLAZIONE TUTTA

### IL SINDACO

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, con il quale si estende, sul territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

### INFORMA

CHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE SONO ADOTTATE LE SEGUENTI MISURE:

- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- gli impianti nel comprensorio turistico di Campo <sup>Catino</sup> ~~Staff~~ sono chiusi;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- **sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06,00 alle 18,00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantirne la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lett. d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi pubblici con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1, lett. d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari;
- TUTTI GLI ESERCENTI DEBONO METTERE A DISPOSIZIONE SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER LA PULIZIA DELLE MANI E CURARE LA MASSIMA DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI DI BANCHI, PAVIMENTI E SIMILARI

Guarcino 10/03/2020



IL SINDACO

Urbano Restante